

E- mail



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Genova, 21/09/2017

Protocollo:

/R.U.

Alla ditta
ELETTRO.S.I.
VIA B. ANNUNZIATA, 3

Rif. 36474/RU

elettrosi@pec.it

Allegati:1

LETTERA d'ORDINE

(ai sensi Linee Guida ANAC n. 4 approvate con Delibera 1097 del 26.10.2016 punto 4.3)

CIG Z621FF36F3

Art. 1. Oggetto dell'appalto

Esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico e degli impianti speciali presso Ponte Caracciolo - Palazzina "EX UNITAL", come descritto nell'allegato 1" Descrizione lavori" (ad esclusione delle parti riguardanti l'impianto di rilevazione fumi).

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente atto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2. Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal DM. n. 145/2000 e dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'amministrazione:

- Descrizione opere allegato 1;
- Preventivo del 16.09.2017;
- Piano sostitutivo per la sicurezza.

Art. 3. Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta a Euro 27.000,00 (diconsi Euro ventisettemila/00) compresi oneri di attuazione dei piani di sicurezza pari al 3%;

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

L'importo contrattuale potrà subire modifiche in ragione del numero di prese dati, di prese elettriche e di torrette effettivamente installate.

Art. 4. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice.

Art. 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

I lavori devono essere consegnati entro 15 giorni dalla stipula, con validità di consegna, del presente contratto.

Art. 6. Penali in caso di ritardo

L'appaltatore è soggetto al pagamento della penale pari allo 0,1 (zerovirgolauno) per cento dell'importo contrattuale netto, corrispondente a Euro 27,00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso:

di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.

La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la risoluzione del contratto in danno all'appaltatore.

L'applicazione delle penali di cui al precedente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 7. Piani di sicurezza

L'appaltatore prima della consegna dei lavori, dovrà consegnare alla stazione appaltante il Piano Sostitutivo per la sicurezza.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 8. Polizze assicurative

L'Appaltatore deve fornire, prima dell'avvio dei lavori, copia della Polizza di Responsabilità Civile Euro .

Art. 9. Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli derivanti dalla legge dal DM. n. 145/2000, dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante incarico conferito dal Titolare/Legale Rappresentante.

L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione il nominativo del soggetto incaricato e le eventuali modifiche.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della mala fede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri inerenti la costituzione delle garanzie e la stipula del presente contratto.

Art. 10. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 81/08.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, l'amministrazione effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della cauzione definitiva.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'appaltatore nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, potranno essere considerate dalla stazione appaltante grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 81/08.

Art. 11. Modalità di pagamento del corrispettivo

L'impresa si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato all'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni la Stazione Appaltante non esegue i pagamenti senza che il fornitore possa avere nulla a pretendere per il ritardo

L'Impresa si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii.

L'Impresa deve inserire nei contratti sottoscritti con i sub fornitori, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge sopra citata.

L'Impresa è tenuta a risolvere i contratti di sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente capitolato comporta la risoluzione del contratto.

Il soggetto autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo è il titolare dell'impresa.

Art. 12. Pagamenti

La fattura dovrà essere intestata a:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Via Mario Carucci, 71 – 00143 Roma

C.F. 97210890584,

Si precisa che, come disposto dal Decreto Ministeriale 55 del 3 aprile 2013, a far data dal 6 giugno 2014 le Pubbliche Amministrazioni non potranno accettare fatture dai propri fornitori che non siano trasmesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Per ulteriori precisazioni ed istruzioni si rinvia al sito istituzionale www.fatturapa.gov.it.

Si informa che il codice univoco dello scrivente Ufficio è CBOAH9.

SPLIT PAYMENT

A far data dal 1 luglio 2017 le Agenzie Fiscali sottostanno al regime dello split payment.

Costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia la regolare intestazione e compilazione della fattura. In particolare la fattura elettronica, oltre ai dati obbligatori previsti dalla norma, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- n. ordine di acquisto;**
- n. contratto;**
- sede;**
- IBAN;**
- CIG (se previsto CUP).**

La Società fornitrice emetterà fattura solo a seguito della comunicazione di regolare esecuzione della fornitura che sarà inoltrata tramite posta elettronica e conterrà i dati di cui al punto precedente.

L’Agenzia provvederà entro TRENTA giorni dalla data di emissione della fattura alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto.

In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

La Società si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia.

I pagamenti, effettuati sul conto corrente, di cui all’art. 8, avranno effetto liberatorio.

Il pagamento è subordinato al rilascio, da parte del Direttore dei Lavori del Certificato di Regolare Esecuzione che verrà emesso al momento del riscontro positivo delle certificazioni degli impianti realizzati.

In presenza di inadempienze nei confronti dei lavoratori per quanto fa riferimento al pagamento delle retribuzioni saranno applicate le disposizioni previste dal D. Lgs 50/2016 .

Art. 13. Subappalto

E' vietato il subappalto

Art. 14. Modalità e termini di collaudo, gratuita manutenzione

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con la Determinazione di ammissibilità del predetto certificato da parte della stazione appaltante.

Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Come disposto dagli artt 102 e 216 del D.Lgs. 50/2016 il collaudo sarà sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori e approvato dal R.U.P.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

Art.15. Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti, oltretché nei casi previsti dal D.Lgs. 50/2016 dall' articolo 108, anche nei seguenti casi:

- 1) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- 2) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- 3) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- 4) violazioni degli obblighi di cui all'art. 18 punti 2d) (fatture quietanzate) e 2e) (versamenti) del presente contratto;
- 5) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 6) ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'importo contrattuale netto;
- 7) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- 8) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
- 9) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
- 10) inutile decorso del secondo termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;
- 11) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010.
- 12) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme- La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente se espressamente indicate o, negli altri casi, con semplice lettera raccomandata del responsabile del procedimento con messa in mora di quindici (15) giorni.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 16. Recesso

L'amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi del D.Lgs. 50/16 art. 109, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Art.17. Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.18. Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs.50/2016.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui ai commi precedenti, saranno devolute al Giudice ordinario –Foro competente Genova.

Art. 19 Discordanze negli atti contrattuali

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto l'appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dai seguenti atti: Lettera incarico, descrizione delle opere, preventivo

Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.

Art. 20. Trattamento dei dati personali

La stazione appaltante, a sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 21. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e le relative linee guida, e il Capitolato Generale d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

L' appalto è regolato per quanto concerne gli aspetti della sicurezza, dal D.Lg. 81/08 e s.m.i..

Art. 22. Elezione del domicilio

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 comma 1 del DM. n. 145/2000 l'appaltatore elegge domicilio nel comune di Genova, presso la sede dell'Impresa

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla stazione appaltante.

p. Il Direttore del Distretto di Genova ap.f.

D

Dott.ssa Carmen Genova

Il Direttore Interregionale

Dott. Franco Letrari

(firmato digitalmente)

Una copia del presente atto deve essere restituita a questa Direzione siglata in ogni pagina e sottoscritta come segue:

Per la **Società**

Denominazione _____

Indirizzo _____

Codice Fiscale/Partita IVA: _____

Il Sig./Dott.

Nome e Cognome: _____

Nato a: _____ **il:** _____

Residente in _____

In qualità di _____

sottoscrive e sigla ogni pagina, per accettazione, del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

....., *li*.....

.....